



diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

6/2023

INTERVENTI di

*L.M. Quattrocchio, A. Franco, N. D'orsi
D. Zaniolo, A. De Carlo, A. Mussa*

APPROFONDIMENTI di

P. Montalenti

SAGGI di

L.M. Quattrocchio



G. Giappichelli Editore – Torino



**dirittoeconomia
dell'impresa**

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

6 - 2023



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111
<http://www.giappichelli.it>

ISSN 2499-3158

Publicato on-line nel mese di dicembre
2023 presso la G. Giappichelli Editore –
Torino

Direzione

Direttore: Luciano M. Quattrocchio.

Segretaria: Federica Bellando.

Segretaria: Valentina Bellando.

Esperto Linguistico: Diana Fahey.

Comitato Scientifico

Segretario: Stefano Cerrato.

Niccolò Abriani, Guido Alpa, Christian Armbrüster, Guido Bonfante, Maurizio Borghi, Stefano Bresciani, Federico Briolini, Giacomo Büchi, Míriam Cugat Mauri, Francesca Culasso, Diego Corapi, Marina Damilano, Francesco De Santis, Bruno Dondero, Luca Enriques, Gaudencio Esteban Velasco, Francesco Fimmanò, Sergio Foà, Giancarlo Frosio, Josep Ramon Fuentes Gasó, Carlo Ibba, Bruno Inzitari, Toni Jaeger-Fine, Peter Kindler, Fiorella Lunardon, Mario Notari, Federica Pasquariello, Elisabetta Pederzini, Piero Pisoni, Gaetano Presti, Angela Principe, Luigi Puddu, Alberto Quagli, Gabriele Racugno, Alessandra Rossi, Antonella Sciarrone Alibrandi, José Antonio Tardío Pato, Alberto Maria Teboldi, Claudia Tedeschi, Francesco Vella, Lihong Zhang, Elena Zucconi Galli Fonseca.

Comitato Referee

Segretario: Mia Callegari.

Francesca Angiolini, Luigi Ardizzone, PierDanilo Beltrami, Massimo Bianca, Cristiano Cincotti, Alberto De Pra, Ivan Demuro, Alain Devalle, Luca Geninatti Satè, Elisa Giacosa, Gianluca Guerrieri, Rolandino Guido Guidotti, Dario Latella, Enrico Macrì, Carlo Mancuso, Giovanni Meruzzi, Paolo Flavio Mondini, Alessandro Monteverde, Fabio Nieddu Arrica, Andrea Perini, Vincenzo Pinto, Giuseppe Antonio Policaro, Roberto Ranucci, Patrizia Riva, Diego Rosano, Enrico Sorano, Marco Speranzin, Marina Spiotta, Giovanni Strampelli, Andrea Tina, Paolo Tosi, Andrea Zorzi.

Collaboratori di Redazione (News)

Segretaria: Maria Maccarrone.

Annalisa Avagnina, Alessandro Avataneo, Paolo Basso, Federica Bellando, Valentina Bellando, Anna Bonfante, Giulia Brunelli, Michele Ricciardo Calderaro, Francesco Cappello, Giovanni Castellani, Maurizio Cavanna, Margherita Corrado, Elena Cogo, Monica Cugno, Ludovica Deaglio, Alessandro Favata, Alberto Franco, Francesca Gastaldi, Francesco Gerino, Francesca Grillo, Federico Guglielmi, Cecilia Limone, Aldo Lipani, Valeria Miraglia, Roberta Monchiero, Antonio Morone, Bianca Maria Omegna, Alessandro Pastore, Emma Piccatti, Anna Maria Porporato, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Emanuele Zanalda.

Indice

pag.

Interventi

Il diritto penale dell'impresa e la categoria dei reati fiscali

L.M. QUATTROCCHIO, I reati fiscali e il bilancio d'esercizio: il principio di derivazione	715
A. FRANCO, I reati fiscali negli atti dispositivi del patrimonio	725
N. D'ORSI, La notizia di reato	730
D. ZANIOLO, I reati tributari, i reati societari e i reati concorsuali: aree di sovrapposizione	733
A. DE CARLO, I reati tributari e la responsabilità amministrativa degli enti	742
A. MUSSA, L'esperienza del Tribunale di Torino	752

Approfondimenti

P. MONTALENTI, Annual conference of the master in intellectual property	763
---	-----

Saggi

L.M. QUATTROCCHIO, La disciplina contabile e di bilancio delle start-up e delle P.M.I. innovative	770
---	-----

La disciplina contabile e di bilancio delle *start-up* e delle P.M.I. innovative

Accounting discipline of start-ups and smes innovative

Luciano M. Quattrocchio*

ABSTRACT

Nell'ambito delle *start-up* e delle P.M.I. innovative, il saggio illustra gli aspetti tecnico-contabili legati alla redazione del bilancio di esercizio, soffermandosi sulla normativa di riferimento e sulle peculiarità di tali società.

In the context of start-ups and S.M.I. innovative, the essay illustrates the technical-accounting aspects linked to the preparation of the financial statements, focusing on the relevant legislation and the peculiarities of these companies.

SOMMARIO:

1. Le scritture contabili. – 1.1. Il quadro normativo di riferimento. – 1.2. La disciplina. – 1.3. Peculiarità. – 2. I libri sociali. – 2.1. La disciplina. – 2.2. Peculiarità. – 3. Il bilancio d'esercizio. – 3.1. Il contesto normativo di riferimento. – 3.2. La disciplina anteriore alla riforma. – 3.2.1. Le norme generali. – 3.2.2. Le peculiarità. – 3.3. La disciplina novellata. – 3.3.1. Il contesto normativo di riferimento. – 3.3.2. Il contenuto obbligatorio. – 3.3.3. Le informazioni integrative. Le spese di ricerca e sviluppo. – 3.3.4. La rilevanza della loro iscrizione. – 4. Il procedimento di formazione e approvazione del bilancio. – 4.1. La disciplina. – 4.2. Le peculiarità. – 5. La disciplina sanzionatoria. – 5.1. La disciplina civilistica. – 5.1.1. La norma generale. – 5.2. Le false comunicazioni sociali. – 5.2.1. La disciplina previgente. – 5.2.2. La nuova disciplina. – 5.2.3. I fatti di lieve entità. – 5.2.4. La particolare tenuità del danno. – 5.2.5. Peculiarità.

* Professore di Diritto dell'Economia – Università di Torino.

1. Le scritture contabili

1.1. Il quadro normativo di riferimento

A norma dell'art. 25, comma 2, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, le *start-up* (innovative) possono assumere la forma di società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, ovvero quella di *Societas Europaea*, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Possono, quindi, assumere la qualifica di *start-up* (innovative) le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata (tra le quali rientrano le cd. "s.r.l. semplificate"), anche in forma cooperativa, nonché le società europee.

È utile rammentare che lo stesso art. 25, comma 2, alla lett. d), ha cura di precisare che, a partire dal secondo anno di attività delle *start-up* (innovative), il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro.

In epoca successiva, l'art. 57, comma 1, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, ha sostituito la locuzione "*start-up* innovative" con quella di "P.M.I. innovative". Di conseguenza, le P.M.I. innovative possono essere costituite nelle stesse forme originariamente previste per le *start-up* (innovative).

Per l'individuazione delle P.M.I., l'art. 2, par. 1, lett. f), primo alinea, del Regolamento (UE) 14 giugno 2017, n. 2017/1129, detta due parametri alternativi: «i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50 000 000 EUR; oppure ii) piccole e medie imprese quali definite all'art. 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE». Il primo parametro è lo stesso già individuato dalla Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE. Il secondo – che non assume rilevanza nel presente contesto – rinvia, invece, ai criteri fissati dalla Direttiva 15 maggio 2014, n. 2014/65/UE, della quale il d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129 costituisce attuazione, e che, al n. 13 dell'art. 4, definisce "piccola o media impresa" «un'impresa che ha una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili».

È ancora utile rammentare che le *start-up* e le P.M.I. innovative godono di una disciplina agevolativa, a condizione che le stesse siano iscritte in

una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese a loro riservata¹.

1.2. La disciplina

Individuato l'ambito societario di riferimento, si deve ritenere che la disciplina relativa alle scritture contabili sia quella contenuta negli artt. 2214 ss. c.c., per effetto di una serie di rinvii²: *i*) per le società per azioni, l'art. 2421, comma 1, c.c.; *ii*) per le società in accomandita per azioni, la disposizione di rinvio generale alle norme relative alla società per azioni, contenuta nell'art. 2454 c.c.; *iii*) per le società a responsabilità limitata (ordinarie e semplificate), l'art. 2478, comma 1, c.c.; *iv*) per le società cooperative, la disposizione di rinvio alle norme relative alla società per azioni o alla società a responsabilità limitata, contenuta nell'art. 2519, commi 1 e 2, c.c.³; *v*) per le società europee, la norma di rinvio contenuta nell'art. 9, comma 1, lett. *c*), par. *ii*), del Regolamento (CE) n. 2157/2001.

1.3. Peculiarità

Poiché non vi sono norme speciali o disposizioni semplificative in tema di scritture contabili, si deve ritenere che queste – a norma dell'art. 2214, commi 1 e 2, c.c. – debbano sempre comprendere il libro giornale e il libro degli inventari, nonché le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. Del pari – e in virtù dello stesso comma 2, in tema di scritture giuridiche – ricorre l'obbligo di conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Allo stesso modo, trova applicazione l'art. 2220, comma 1, c.c., il quale prevede che le scritture contabili (e giuridiche) devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione⁴.

¹ Per le *start-up* innovative la durata massima del periodo di favore non può eccedere il termine di 5 anni dal momento della costituzione.

² Sul punto si vedano: A. NIGRO, *Le scritture contabili*, in *Trattato Galgano*, II, Padova, 1978, p. 220 ss.; G. BONFANTE-G. COTTINO, *L'imprenditore*, in *Trattato di diritto commerciale*, I, Padova, 2001, 581 s.; E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese. Scritture contabili*³, I, Torino, 2008, 64; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto dell'impresa*⁷, I, Torino, 2013, 125. In senso contrario: G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna, 1966, 201 ss.

³ Si veda M. DI RIENZO, *Organizzazione dei poteri sociali e documentazione contabile nelle cooperative*, in AA.VV., *Finanziamento e organizzazione delle cooperative nella legge n. 59 del 1992*, a cura di Buttarò, Milano, 1998, 79 ss.

⁴ Per un esame sistematico della disciplina delle scritture contabili, si rinvia a E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese. Scritture contabili*³, I, Torino, 2008. Ampi riferimenti anche

L'obbligo civilistico di tenuta e conservazione delle scritture contabili non pare sia inciso dalle norme agevolative di natura fiscale previste – prima – per le *start-up* innovative e – poi – per le P.M.I. innovative, trattandosi di ambiti normativi diversi.

Ci si potrebbe, peraltro, chiedere se per le P.M.I. innovative trovi applicazione il disposto di cui all'art. 2214, ult. comma, c.c., il quale prevede che «*Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori*». Si deve, peraltro, ritenere che la nozione di piccolo imprenditore rilevante per tale norma sia quella contenuta nell'art. 2083 c.c. e non invece quella fatta propria dal Regolamento (UE) n. 2017/1129; anche in tale caso, poiché è diverso l'ambito normativo e applicativo di riferimento delle due disposizioni.

2. I libri sociali

2.1. La disciplina

Al pari della disciplina relativa alle scritture contabili, quella riguardante i libri sociali è ricavabile dalle norme proprie di ciascun tipo societario: *i*) per le società per azioni, l'art. 2421, comma 1, c.c.⁵; *ii*) per le società in accomandita per azioni, la disposizione di rinvio generale alle norme relative alla società per azioni, contenuta nell'art. 2454 c.c.; *iii*) per le società a responsabilità limitata (ordinarie e semplificate), l'art. 2478, comma 1, c.c.⁶; *iv*) per le società cooperative, la disposizione di rinvio alle norme relative alla società per azioni o alla società a responsabilità limitata, contenuta nell'art. 2519, commi 1 e 2, c.c.; *v*) per le società europee, la norma di rinvio contenuta nell'art. 9, comma 1, lett. *c*), par. *ii*), del Regolamento (CE) n. 2157/2001.

2.2. Peculiarità

Anche in tema di libri sociali, poiché non vi sono norme speciali o disposizioni semplificative, si deve ritenere che queste – a seconda del modello socie-

in: G. BONFANTE-G. COTTINO, *L'imprenditore*, in *Trattato di diritto commerciale*, I, Padova, 2001, 581 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto dell'impresa*⁷, I, Torino, 2013, 124 ss.

⁵ Sui libri sociali nell'ambito della disciplina delle società per azioni, si veda: G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*⁹, II, Torino, 2015, 447 ss.

⁶ Sui libri sociali nell'ambito della disciplina delle società a responsabilità limitata, si veda: O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, V, 1, Padova, 2007, 278 ss.

tario di riferimento – debbano comprendere, per le società per azioni, il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447-*sexies* c.c.; per le società a responsabilità limitata (ordinarie e semplificate), il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori e il libro delle decisioni del collegio sindacale.

3. Il bilancio d'esercizio

3.1. Il contesto normativo di riferimento

La disciplina di riferimento in tema di bilancio di esercizio è quella contenuta negli artt. 2423 ss. c.c.⁷: *i*) per le società per azioni, in via diretta; *ii*) per le società in accomandita per azioni, in forza della disposizione di rinvio generale alle norme relative alla società per azioni, contenuta nell'art. 2454 c.c.; *iii*) per le società a responsabilità limitata (ordinarie e semplificate), in virtù dei richiami contenuti nell'art. 2478-*bis*, comma 1, c.c.; *iv*) per le società cooperative, grazie alla disposizione di rinvio alle norme relative alla società per azioni o alla società a responsabilità limitata, contenuta nell'art. 2519, commi 1 e 2, c.c.; *v*) per le società europee, per effetto della norma di rinvio contenuta nell'art. 61 del Regolamento (CE) n. 2157/2001.

3.2. La disciplina anteriore alla riforma

3.2.1. Le norme generali

Anteriormente alla riforma introdotta dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, il Codice Civile prevedeva (solo) due schemi di bilancio: il bilancio in forma or-

⁷ Per una trattazione aggiornata della disciplina del bilancio d'esercizio, si vedano: E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese. Bilancio d'esercizio*⁴, II, Torino, 2016; O. CAGNASSO-L. DE ANGELIS-G. RACUGNO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Il Codice civile. Commentario* fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2018.

dinaria e quello in forma abbreviata. Quest'ultimo, a norma dell'art. 2435-*bis* c.c., poteva essere redatto esclusivamente dalle società, che – nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi – non avessero superato due dei seguenti limiti⁸: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. Peraltro, tale facoltà veniva meno quando, per il secondo esercizio consecutivo, avessero superato due dei limiti sopra indicati.

Il bilancio in forma abbreviata prevedeva – e, in larga parte, prevede tuttora (ma v. *infra*) – una serie di semplificazioni, e in particolare: *i*) lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 c.c. con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo; *ii*) nel conto economico del bilancio in forma abbreviata, le seguenti voci previste dall'art. 2425 c.c. possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3, voci B9 (c), B9 (d), B9 (e), voci B10 (a), B10 (b), B10 (c), voci C16 (b) e C16 (c), voci D18 (a), D18 (b), D18 (c) e voci D19 (a), D19 (b), D19 (c); *iii*) nel conto economico del bilancio in forma abbreviata, nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti; *iv*) nella nota integrativa, sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10) dell'art. 2426 c.c. e dai nn. 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 e dal n. 1) del comma 1 dell'art. 2427-*bis*; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Inoltre, le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-*bis*), alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22-*ter*); e, qualora forniscano nella nota integrativa le

⁸ Sul bilancio in forma abbreviata anteriormente alla riforma, si veda: O. CAGNASSO, *Il bilancio in forma abbreviata*, in AA.VV., *La riforma dei bilanci annuale e consolidato*, Padova, 1993, 79 ss.; L.M. QUATTROCCHIO, *Commento all'articolo 2435-bis*, in AA.VV., *Il nuovo diritto societario. Commentario* diretto da G. Cottino-G. Bonfante-O. Cagnasso-P. Montalenti, Bologna, 2004, 1375 ss.

informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha introdotto talune modifiche al bilancio in forma abbreviata, e in particolare⁹: i) le parole: «*dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni*» sono state soppresse e dopo le parole: «*esigibili oltre l'esercizio successivo*» sono state aggiunte le seguenti: «*Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario*»; ii) dopo le parole: «*voci D18(a), D18(b), D18(c)*» sono state inserite le seguenti: «*, D18(d)*» e dopo le parole: «*voci D19(a), D19(b), D19(c)*» sono state inserite le seguenti: «*, D19(d)*»; iii) è stata abrogata la previsione secondo cui, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata, nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti; iv) la previsione secondo cui, nella nota integrativa, sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'art. 2426 c.c. e dai nn. 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 e dal n. 1) del comma 1 dell'art. 2427-bis e le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio è stata sostituita dalla seguente: «*Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1)*»; v) la previsione secondo cui le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-bis), alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi

⁹ Sulle novità, si veda O. CAGNASSO, *Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata)*, in O. CAGNASSO-L. DE ANGELIS-G. RACUGNO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Il Codice civile. Commentario* fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2018, 799 ss.

dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter), è stata sostituita dalla seguente: «*Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione*»; vi) e, infine, è stato previsto che: «*Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale*».

3.2.2. *Le peculiarità*

Come si è detto, l'art. 25, comma 2, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedeva che, a partire dal secondo anno di attività delle *start-up* (innovative), il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non dovesse essere superiore a 5 milioni di euro. La norma non poneva, invece, limiti all'attivo patrimoniale e al numero di dipendenti, con la conseguenza che – sebbene il limite dei ricavi dovesse essere necessariamente inferiore a quello previsto dall'art. 2435-bis c.c. (ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro) – le *start-up* (innovative) potevano optare per il bilancio in forma abbreviata soltanto nel caso in cui non superassero almeno uno degli altri due limiti (totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; e dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità). E, in ogni caso, tale facoltà veniva meno quando, per il secondo esercizio consecutivo, avessero superato due dei limiti indicati.

Poiché la riforma introdotta dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha avuto effetto dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 (o comunque in epoca successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs.), la disciplina anteriore non si è mai resa applicabile alle P.M.I. innovative.

3.3. *La disciplina novellata*

3.3.1. *Il contesto normativo di riferimento*

L'art. 3 della Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE, individua quattro categorie di imprese: 1) le microimprese; 2) le piccole imprese; 3) le medie imprese; 4) le grandi imprese. Lo stesso art. 3 stabilisce che:

- sono micro imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale

dello stato patrimoniale: 350.000 euro; *b*) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 euro; *c*) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10;

- sono piccole imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: *a*) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro; *b*) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro; *c*) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50;
- sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: *a*) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; *b*) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro; *c*) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
- sono grandi imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: *a*) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; *b*) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro; *c*) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Il d.lgs. n. 139/2015, di attuazione della Direttiva, riporta soltanto – all'art. 1 – la definizione di “grande società”, corrispondente alla società che, alla data di chiusura del bilancio, abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. La nozione coincide con quella di “grandi imprese”, di matrice europea.

Esso, tuttavia, introduce il nuovo art. 2435-ter c.c.¹⁰, il quale – al comma 1 – definisce micro-imprese le società di cui all'art. 2435-bis che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Come si è detto, con riguardo alle P.M.I. innovative, l'art. 2, par. 1, lett. *f*), primo alinea, del Regolamento (UE) 14 giugno 2017, n. 2017/1129, detta due

¹⁰ In tema di bilancio per le micro-imprese, si veda O. CAGNASSO, *Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese)*, in O. CAGNASSO-L. DE ANGELIS-G. RACUGNO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Il Codice civile. Commentario* fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2018, 809 ss.

parametri alternativi: «*i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50 000 000 EUR; oppure ii) piccole e medie imprese quali definite all'art. 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE*».

Come è agevole constatare, i limiti contenuti nel Regolamento sono sempre superiori a quelli previsti per le piccole imprese: *i) fatturato netto annuale non superiore a 50.000.000 di euro (in luogo di 8.000.000 di euro); ii) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 di euro (in luogo di 4.000.000 di euro); iii) numero medio di dipendenti inferiore a 250 (in luogo di 50)*. In due casi su tre sono addirittura superiori a quelli previsti per le medie imprese: *i) fatturato netto annuale non superiore a 50.000.000 di euro (in luogo di 40.000.000 di euro); ii) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 di euro (in luogo di 20.000.000 di euro); iii) numero medio di dipendenti inferiore a 250 (coincidente)*.

Le P.M.I. innovative possono, quindi, rientrare in una qualsiasi delle categorie di imprese previste dalla Direttiva n. 2013/34/UE.

3.3.2. Il contenuto obbligatorio

Il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, apporta una serie di modifiche alla disciplina “generale” del bilancio d'esercizio, fra cui quella di maggior rilievo è costituita dall'introduzione dell'obbligo di redazione del rendiconto finanziario. In particolare, il nuovo art. 2425-ter c.c. stabilisce che dal rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Pertanto, le P.M.I. innovative, che non possono esercitare la facoltà di redigere il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. (bilancio abbreviato o delle piccole imprese) ovvero del nuovo art. 2435-ter c.c. (bilancio delle micro-imprese), devono predisporre tale documento.

Il d.lgs. n. 138/2015 apporta – come si è detto – una serie di modifiche all'art. 2435-bis c.c. e introduce il nuovo art. 2435-ter c.c., il quale prevede che gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono mutati dall'art. 2435-bis. Le micro-imprese sono, tuttavia, esonerate dalla redazione: *i) del rendiconto finanziario; ii) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal comma 1 dell'art.*

2427, numeri 9) e 16); *iii*) della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428. Inoltre, non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 2423 e al n. 11-*bis*) del comma 1 dell'art. 2426.

Le P.M.I. innovative possono optare per il bilancio in forma abbreviata soltanto nel caso in cui non superino due dei tre limiti: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 2) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. E, in ogni caso, tale facoltà viene meno quando, per il secondo esercizio consecutivo, superino due dei limiti indicati.

Esse possono, invece, optare per il bilancio delle micro-imprese nel caso in cui non superino due dei tre limiti: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 2) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Devono peraltro redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, abbiano superato due dei limiti indicati.

3.3.3. *Le informazioni integrative. Le spese di ricerca e sviluppo*

L'art. 25, comma 2, lett. *h*), n. 1), del d.l. n. 179/2012, convertito con la legge n. 221/2012, prevede che, ai fini dell'identificazione delle *start-up* innovative e della loro iscrizione all'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, le spese in ricerca e sviluppo sostenute siano uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione.

Gli importi relativi devono essere rinvenuti nell'ultimo bilancio di esercizio oppure, in sua assenza – fattispecie che si verifica soltanto nel caso in cui l'impresa sia di nuova costituzione o comunque non abbia ancora depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio –, devono essere attestati attraverso una dichiarazione del legale rappresentante.

In questo secondo caso, ai fini della determinazione del requisito in esame, è sufficiente che, attraverso la dichiarazione, il legale rappresentante presenti una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la *start-up* innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza); così facendo, egli si impegna a riportare nel primo bilancio d'esercizio i costi per spese in attività di ricerca e sviluppo effettivamente sostenute dalla *start-up* innovativa, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto del criterio, già citato, del 15%.

Esaminando la procedura di calcolo del rapporto, il primo passaggio consi-

ste nell'individuazione del valore maggiore tra il costo e il valore totale della produzione. Si tratta di valori che corrispondono a precise voci del conto economico: il costo della produzione è il totale della voce B del conto economico di cui all'art. 2425 c.c., mentre il valore della produzione è il totale della voce A del conto economico di cui all'art. 2425 c.c.

Una volta individuato il valore maggiore tra i due, occorre quantificare il valore delle spese in attività di ricerca e sviluppo da porre a raffronto. Per la determinazione di tale importo, è necessario attenersi alle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali, operando alcune specifiche correzioni previste dallo stesso art. 25, comma 2, del d.l. n. 179/2012 (v. *infra*).

Del resto, anche per le *start-up* innovative, il parametro di riferimento per l'iscrizione di dette spese nel bilancio d'esercizio è rappresentato dal principio contabile OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali, il quale distingueva, nell'ambito della famiglia generale dei costi di ricerca e sviluppo, tra i costi della ricerca di base (studi, esperimenti, indagini e ricerche, che non hanno una finalità definita con precisione, ma che sono di utilità generica per l'impresa) e quelli della ricerca applicata e sviluppo (studi, esperimenti, indagini e ricerche con le connesse applicazioni che si riferiscono direttamente ad uno specifico progetto). Mentre i costi della ricerca di base dovevano essere addebitati nel conto economico dell'esercizio in cui venivano sostenuti, i costi di ricerca applicata e sviluppo potevano essere capitalizzati e, come tali, iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali.

La nuova versione dell'OIC 24, in esecuzione della nuova disciplina di recepimento della direttiva comunitaria n. 34/2013/UE, ha dettato nuovi principi in materia. In particolare, per quel che qui rileva, ha affermato (ai §§ 47 e 48) che «*La ricerca di base è un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare. I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa*»; e che «*I costi di sviluppo capitalizzati nell'attivo patrimoniale sono composti: dagli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nell'attività di sviluppo; dai costi dei materiali e dei servizi impiegati nell'attività di sviluppo; dall'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di sviluppo; dai costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed ammini-*

strativi, relativi all'attività di sviluppo; dagli altri costi, quali ad esempio l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di sviluppo».

Appare pertanto necessario scindere – dal complesso della voce costi di ricerca e sviluppo – quelli relativi alla ricerca di base e quelli relativi allo sviluppo per inquadrare la fattispecie concreta.

C'è poi da tenere conto che il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha eliminato il riferimento ai costi di ricerca dalla voce dello stato patrimoniale BI2. Come si è detto, l'OIC 24 rivisto nel 2014 prevedeva la distinzione tra: a) costi di ricerca di base, non capitalizzabili; b) costi di ricerca applicata, capitalizzabili; c) costi di sviluppo, capitalizzabili.

La modifica all'art. 2424 c.c., che ha previsto l'eliminazione del riferimento al costo di ricerca dalla voce dello stato patrimoniale BI2, ha comportato una revisione dell'impostazione dell'OIC 24 sul tema. Non essendo più prevista la voce costo di ricerca nell'attivo, l'OIC ha ritenuto opportuno aggiornare le definizioni di costo di ricerca e di costo di sviluppo, eliminando il riferimento al costo di ricerca applicata. Al riguardo, l'OIC ha notato che la definizione di costi di ricerca applicata e i criteri di capitalizzabilità di detti costi, ai sensi dell'OIC 24 rivisto nel 2014, così come per i costi di sviluppo, fanno chiaramente riferimento alla necessità che il prodotto e il processo cui la ricerca si riferisce siano già individuati e definiti, mentre il costo della ricerca di base è sostenuto in un momento precedente. Venendo meno la categoria della ricerca applicata, si è ritenuto opportuno aggiornare la definizione di costo di ricerca di base, adeguandola a quella contenuta nei principi contabili internazionali, specificando che tale costo è normalmente sostenuto in un momento antecedente a quello in cui è chiaramente definito e identificato il prodotto o il processo che si intende sviluppare. Si è altresì chiarito, nella definizione di costo di sviluppo, che questo è il risultato dell'applicazione della ricerca di base.

Peraltro, nel periodo di prima applicazione della nuova disciplina, l'OIC 24 al par. 101 ha precisato che i «*costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del D.lgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 49. I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione previsti al paragrafo 49, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29*».

Da quanto sin qui riferito, consegue che, al fine del mantenimento del requisito in questione (ammontare delle spese in ricerca e sviluppo sostenute uguale o superiore al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione), la società dovrà evidenziare la natura del costo, secondo i principi contabili sopra individuati, ai fini della definizione del numeratore (e del relativo denominatore) da prendere in considerazione per il calcolo percentuale.

Il citato art. 25, comma 2, lett. *h*), n. 1) del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede – in aggiunta – che, ai fini della dimostrazione del requisito sopra esposto, ai costi di ricerca e sviluppo previsti dai principi contabili vadano aggiunti: (i) le spese relative allo sviluppo competitivo e pre-competitivo (quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan*); (ii) le spese relative ai servizi offerti dagli incubatori; (iii) i costi lordi del personale, dei collaboratori, ivi compresi soci e amministratori, impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; (iv) le spese legali per la registrazione e la protezione delle proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese per l'acquisto e la locazione di immobili sono invece escluse dal computo dei costi di ricerca e sviluppo.

Nella Nota UnionCamere-MISE del 29 aprile 2014, si precisa che la *start-up* innovativa, la quale, in sede di prima registrazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese e di aggiornamento della stessa, opta per uno degli altri due criteri opzionali di cui ai successivi nn. 2) e 3) dell'art. 25, comma 2, lett. *h*) (almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure almeno 2/3 costituita da persone in possesso di laurea magistrale; società titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato, o privativa industriale oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato) e non ha effettuato spese in ricerca e sviluppo nel corso dell'ultimo esercizio, non è tenuta né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività.

Per l'impresa di nuova costituzione o che comunque non ha depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio, tali informazioni sono desunte dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

3.3.4. La rilevanza della loro iscrizione

Come si è già riferito, il d.lgs. n. 139/2015 ha esonerato le micro-impresе dall'obbligo di redigere la nota integrativa. Per contro, tale obbligo continuerebbe a sussistere (ma v. *infra*) per le micro-impresе che, al fine di ottenere la qualifica di *start-up* innovative, si avvalgono del requisito delle spese di ricerca e sviluppo: in questo caso, infatti, le spese devono risultare dall'ultimo bi-

lancio approvato e devono essere descritte nella nota integrativa, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. h), n. 1), del d.l. n. 179/2012, convertito con la legge n. 221/2012. Tale norma, essendo speciale, prevarrebbe infatti su quella generale introdotta dalla cd. "Riforma dei bilanci".

Il Ministero dello Sviluppo Economico aveva già avuto modo di pronunciarsi sulla sopravvenuta incoerenza dell'art. 2435-ter c.c. con il citato art. 25 e con la corrispondente previsione dell'art. 4, del d.l. n. 3/2015, convertito dalla legge n. 33/2015, affermando in sintesi che, in virtù del principio di specialità della disciplina delle *start-up* e delle P.M.I. innovative, permaneva l'obbligo di redazione della nota integrativa ove si intendesse avvalersi del requisito della "ricerca e sviluppo" (Parere del 17 novembre 2016, n. 3611851).

Tuttavia, successivamente a detto parere, è stata emessa la nuova tassonomia per la redazione dei bilanci in modalità XBRL, nella quale si è espressamente prevista, anche con esplicito riferimento alle *start-up*, la semplificazione della procedura, coerente con i dettami del nuovo art. 2435-ter c.c.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Parere del 14 febbraio 2017, n. 50195) ha, pertanto, ritenuto che il precedente parere (Parere del 17 novembre 2016, n. 3611851) dovesse ritenersi superato, affermando che le *start-up*, che intendono vantare il requisito della "ricerca e sviluppo", possono presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando in calce allo stato patrimoniale le informazioni integrative.

Per ragioni di simmetria, e qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi, anche le P.M.I. innovative, che intendono vantare il requisito della "ricerca e sviluppo", possono presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando – a loro volta – in calce allo stato patrimoniale le informazioni integrative.

4. Il procedimento di formazione e approvazione del bilancio

4.1. La disciplina

Il procedimento di formazione e approvazione del bilancio trova la propria disciplina¹¹: *i*) per le società per azioni, nell'art. 2429 c.c.; *ii*) per le società in accomandita per azioni, nello stesso articolo in virtù della disposizione di rinvio generale alle norme relative alla società per azioni, contenuta nell'art.

¹¹ Sul procedimento di formazione e approvazione del bilancio delle società per azioni, si veda: G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*⁹, II, Torino, 2015, 475 ss.

2454 c.c.; *iii*) per le società a responsabilità limitata (ordinarie e semplificate), nell'art. 2478-*bis* c.c.¹²; *iv*) per le società cooperative, alternativamente nell'art. 2429 c.c. o nell'art. 2478-*bis* c.c., per effetto della disposizione di rinvio alle norme relative alla società per azioni o alla società a responsabilità limitata, contenuta nell'art. 2519, commi 1 e 2, c.c.; *v*) per le società europee, la norma di rinvio contenuta nell'art. 9, comma 1, lett. *c*), par. *ii*), del Regolamento (CE) n. 2157/2001.

In particolare, la norma – come si è detto, sostanzialmente comune – prevede che il progetto di bilancio (comprensivo del rendiconto finanziario) debba essere redatto dall'organo amministrativo, chiamato anche a predisporre la relazione sulla gestione. Il progetto di bilancio deve poi essere trasmesso all'organo di controllo, insieme con la relazione sulla gestione, almeno trenta giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea chiamata ad approvarlo.

L'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto; tale termine non può essere superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine può – tuttavia – essere statutariamente previsto in misura non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Una volta ottenuto il progetto di bilancio, l'organo di controllo (se presente) deve redigere una propria relazione, nella quale è chiamato a dare conto all'assemblea dei risultati dell'esercizio e dell'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e che deve contenere le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Negli stessi termini, il progetto di bilancio deve essere trasmesso all'organo incaricato della revisione legale dei conti, se diverso dal collegio sindacale, il quale è chiamato a predisporre analoga relazione. Tale organo è sempre presente nelle *start-up* e nelle P.M.I. innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese (v. *infra*).

Successivamente, il progetto di bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e con un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve essere depositato presso la sede della società. Con il progetto di bilancio devono essere deposi-

¹² Sul procedimento di formazione e approvazione del bilancio delle società a responsabilità limitata, si veda: O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, V, 1, Padova, 2007, 282.

tate la relazione sulla gestione, la relazione dell'organo di controllo e la relazione dell'organo al quale è demandata la revisione legale dei conti.

Il deposito di tali documenti deve avvenire almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, in modo che i soci possano prenderne visione.

Successivamente, il progetto di bilancio viene sottoposto all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria o, nel modello dualistico, del consiglio di sorveglianza.

Infine, entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio e delle relazioni, nonché del verbale di approvazione, deve essere depositata – a cura degli amministratori – presso il Registro delle Imprese. Entro il medesimo termine, le società che non hanno azioni quotate, devono depositare, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'elenco dei soci, riferito alla data di approvazione del bilancio. Sono escluse da tale obbligo le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata.

4.2. *Le peculiarità*

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. *b*), del d.l. n. 3/2015, convertito nella legge n. 33/2015, le P.M.I. innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese sono tenute al deposito di una certificazione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (ora, relazione contenente il giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato), predisposta secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. La relazione – redatta a cura di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti – deve essere sottoposta all'assemblea unitamente al bilancio e agli altri documenti a corredo dello stesso.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (Circolare del 3 novembre 2015, n. 3683/C) si è interrogato se la relazione, prevista dall'art. 4, comma 1, lett. *b*), del d.l. n. 3/2015, convertito nella legge n. 33/2015, debba essere coeva al bilancio stesso.

In particolare, il Ministero ha osservato che la formulazione della norma non appare ammettere soluzioni interpretative, nel senso che la relazione deve essere necessariamente coeva al bilancio; inoltre, nel silenzio della norma, detta relazione non può che afferire ad ipotesi di revisione legale e non volontaria.

Una differenziazione deve, tuttavia, essere operata in favore di quelle società che, di regola, non sono sottoposte a revisione legale dei conti e per le quali tale obbligo sorge solo al momento dell'iscrizione e per le finalità previste dalla normativa sulle P.M.I. innovative. Con riferimento a tali società, appare – infatti – evidente che, in sede di prima iscrizione alla sezione speciale

del Registro delle Imprese, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa sulle P.M.I. innovative, la relazione non può che essere successiva alla redazione e all'approvazione del bilancio (salva l'ipotesi marginale dell'iscrizione in sezione speciale coincidente con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente).

Dunque, adottando un criterio interpretativo fondato sui principi di proporzionalità e ragionevolezza, il Ministero ammette che, in sede di (prima) iscrizione nella sezione speciale, le società ricadenti nella tipologia da ultimo descritta possano depositare una relazione al bilancio successiva all'approvazione di quest'ultimo, purché ovviamente precedente la domanda di iscrizione.

Il Ministero ha, peraltro, precisato che resta fermo il principio secondo cui, a regime, e cioè dal primo esercizio successivo alla iscrizione nella sezione speciale, le P.M.I. innovative sono tenute ad adempiere all'obbligo di predisposizione della relazione al bilancio contemporaneamente all'approvazione del medesimo, secondo quanto già in precedenza precisato (Circolare del 3 settembre 2015, n. 3682/C, Nota del 3 novembre 2015, n. 222697), pena la cancellazione immediata dalla sezione speciale e la decadenza dalle relative agevolazioni, senza possibilità di proroghe o sanatorie o remissioni in termini.

A regime, dunque, e per le società di regola già soggette a tale adempimento, la relazione al bilancio deve sempre essere depositata presso il Registro delle Imprese congiuntamente al bilancio e ai documenti a corredo dello stesso.

La scelta legislativa di imporre tale adempimento alle P.M.I. innovative è legata alle operazioni di verifica che la legge stessa rimette ai vari organi. Infatti, solo mediante il deposito della relazione al bilancio nel Registro delle Imprese, i competenti uffici del Ministero, della Guardia di Finanza e degli altri soggetti previsti dalla legge, possono avere contezza delle risultanze di bilancio, esaminate dai revisori legali dei conti.

5. La disciplina sanzionatoria

5.1. La disciplina civilistica

5.1.1. La norma generale

A norma dell'art. 2434-*bis* c.c., le azioni volte a far dichiarare l'annullamento o la nullità delle deliberazioni di approvazione del bilancio non possono essere proposte dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. Peraltro, la legittimazione ad impugnare la deliberazione di

approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale. Infine, il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità tiene conto delle ragioni di questa¹³.

5.1.2. Peculiarità

Come si è detto, il bilancio delle *start-up* e delle P.M.I. innovative deve sempre essere sottoposto a revisione legale dei conti. Pertanto, salvo il caso in cui il revisore legale dei conti emetta un giudizio diverso da quello senza rilievi, la legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio spetterà a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

5.2. Le false comunicazioni sociali

5.2.1. La disciplina previgente

La normativa anteriore alla riforma introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, distingueva tra la fattispecie base di natura contravvenzionale di cui all'art. 2621 c.c., costruita come reato di pericolo, e quella di natura delittuosa disciplinata dal successivo art. 2622 c.c., che sanzionava il danno effettivo subito dalla società, dai soci o dai creditori in conseguenza del falso in bilancio.

In entrambi i casi di falso in bilancio la punibilità era esclusa: *i*) nel caso in cui le falsità o omissioni delle scritture contabili della società non alterassero sensibilmente la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo societario di cui faceva parte la società; *ii*) nel caso in cui portassero ad una variazione del risultato di esercizio non superiore al 5%, oppure una variazione del patrimonio societario non superiore all'1%. Nel solo caso previsto dall'art. 2622 c.c., la punibilità era comunque esclusa ove le stime successive alla dichiarazione differissero meno del 10% rispetto alla stima corretta.

Rispetto alla disciplina previgente, la riforma distingue tra falso in bilancio

¹³ Sulla violazione dei principi di redazione del bilancio, si vedano: O. CAGNASSO, *Il bilancio d'esercizio e consolidato*, in N. ABRIANI-S. AMBROSINI-O. CAGNASSO-P. MONTALENTI, *Le società per azioni*, in *Trattato di diritto commerciale*, IV, 1, Padova, 2010, 932 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto delle società*⁹, II, Torino, 2015, 479 ss.

di società non quotate e falso in bilancio di società quotate, sanzionando entrambe le fattispecie come delitto.

È opinione corrente che la vecchia disciplina trovi applicazione alle false comunicazioni sociali perpetrate sino alla data della sua entrata in vigore, in ragione del fatto che – con la riforma – sono state eliminate le soglie di punibilità; fatte salve le ipotesi di nuova introduzione, costituite dai “Fatti di lieve entità” e dalla “Non punibilità per particolare tenuità” (v. *infra*).

5.2.2. *La nuova disciplina*

Il nuovo art. 2621 c.c. prevede che le false comunicazioni sociali, precedentemente sanzionate come contravvenzione, integrino un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Per contro, nulla è cambiato in relazione ai soggetti in capo ai quali la responsabilità è ascritta: amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori¹⁴.

Tuttavia, nel nuovo art. 2621 c.c., la condotta illecita consiste nell’espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o nell’omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, i principali elementi di novità del nuovo reato di falso in bilancio di cui all’art. 2621 c.c. sono i seguenti: *i*) sono scomparse le soglie di non punibilità; *ii*) è stato modificato il riferimento al dolo (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno “l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico”, mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte). In quanto delitto, anziché contravvenzione, il falso in bilancio di cui al nuovo art. 2621 c.c. dovrebbe comunque presumere il dolo e quindi la consapevolezza di commettere un reato. Inoltre, il nuovo testo conferma anche il dolo specifico relativo all’ingiusto profitto, elemento che richiede una consapevolezza ulteriore dell’illiceità della condotta; *iii*) è stato eliminato il riferimento all’omissione di “informazioni”, sostitui-

¹⁴ Per una trattazione sistematica della riforma, si vedano: R. RICCI, *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali*, Torino, 2015; A. MANNA, *Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali (tra law in the books and law in action): cronaca di una discutibile riforma (artt. 2621-2622 c.c.)*, in AA.VV., *Diritto penale dell’economia*, I, diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, Torino, 2017, 10 ss.

to dal riferimento all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene); *iv*) è stato introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione od omissione ad indurre altri in errore.

Il riferimento dell'art. 2621 c.c. alle modalità del falso – ovvero al fatto che debba essere "concretamente idoneo a indurre altri in errore" – pare collegata alla scomparsa delle soglie di punibilità, nonché alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità (di cui ai nuovi artt. 2621-*bis* e 2621-*ter* c.c.).

5.2.3. I fatti di lieve entità

Come anticipato, la riforma ha introdotto nel Codice civile due nuove disposizioni dopo l'art. 2621 c.c.: gli artt. 2621-*bis* ("Fatti di lieve entità") e 2621-*ter* ("Non punibilità per particolare tenuità").

L'art. 2621-*bis* c.c. disciplina l'ipotesi in cui il "falso in bilancio" di cui all'art. 2621 c.c. sia costituito da fatti "di lieve entità", salvo che costituiscano più grave reato. Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (fatta salva la non punibilità per particolare tenuità del fatto: nuovo art. 2621-*ter* c.c.), viene qualificata dal giudice tenendo conto: *i*) della natura e delle dimensioni della società; *ii*) delle modalità o degli effetti della condotta.

Analoga sanzione si applica – in base al comma 2 del nuovo art. 2621-*bis* c.c. – anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino società che non superano i limiti indicati dal comma 2 dell'art. 1 della legge fall. Si tratta, quindi, delle società: *i*) che hanno avuto, negli ultimi tre esercizi, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; *ii*) che hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; *iii*) che hanno un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.

In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La sanzione ridotta prevista dal comma 2 per le specifiche tipologie di società più piccole costituisce, pertanto, una presunzione assoluta, introdotta direttamente dalla legge, circa la sussistenza del fatto di lieve entità e l'applicabilità della relativa sanzione.

Le condotte che interessano società di dimensioni maggiori rispetto a quelle indicate nel comma 2 possono comunque rilevare ai fini della lieve entità in base a una valutazione del caso concreto, operata dal giudice in applicazione

del comma 1 in cui, come si è visto, debbono comunque essere valutate anche le dimensioni della società.

5.2.4. *La particolare tenuità del danno*

Il nuovo art. 2621-*ter* c.c. prevede che, ai fini della non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* c.p. per particolare tenuità dell'illecito (disposizione introdotta dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28), il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio di cui agli artt. 2621 e 2621-*bis* c.c.

L'art. 131-*bis* c.p. ("Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto") prevede (comma 1) che, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1 (quindi in base: alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione; alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; alla intensità del dolo o al grado della colpa), l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

La disposizione introdotta dall'art. 2621-*ter* c.c. deroga, quindi, ai criteri generali sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsti dall'art. 131-*bis* c.p.

5.2.5. *Peculiarità*

Nel sistema attuale, in presenza di condotte concretamente idonee a indurre altri in errore nelle comunicazioni sociali relative a società non quotate, si può determinare: *i*) l'applicazione della pena della reclusione da uno a cinque anni (art. 2621 c.c.); *ii*) l'applicazione della pena da sei mesi a tre anni se, in presenza delle citate condotte, i fatti sono di lieve entità, tenuto conto di una serie di elementi oppure per le società di minori dimensioni (art. 2621-*bis* c.c.); *iii*) la non punibilità per particolare tenuità in base alla valutazione del giudice, prevalentemente incentrata sull'entità del danno (art. 2621-*ter* c.c.).

È ragionevole ritenere che, nel caso delle *start-up* e delle P.M.I. innovative, la disciplina in concreto applicabile sarà quella di cui agli artt. 2621-*bis* e 2621-*ter* c.c., tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e dell'entità del danno potenziale.